

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio, Molinari Dr. Lucio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 1. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE EDGAR ALFREDO SCHURTZ, TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARZIGNANO GRIFO C5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING.**

La C.G.F., visto il deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Edgar Alfredo Schurtz la sanzione della squalifica per anni 1, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Edgar Alfredo SCHURTZ, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

- 2. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE AMADEI CHIARA, TESSERATA IN FAVORE DELL’ACF. D.**

CHC DINAMO RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

La C.G.F., visto il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge alla calciatrice Amadei Chiara la sanzione della squalifica per mesi 3, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Chiara AMADEI, è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

3. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DEL F.C. CROTONE S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

La C.G.F., visto il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Pagotto Angelo la sanzione della squalifica per anni 8, detratto il periodo di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Angelo PAGOTTO, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL'U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 25.8.2007 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 31 DEL 28.8.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Minguzzi Vincenzo e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione con diffida ed all'ammenda di Euro 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Val di Sangro A.R.L. di Atessa (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento e, per l'effetto, infligge al calciatore Sibilli Salvatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 14 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete